Importante sentenza della Corte di Giustizia Europea in materia di obblighi assicurativi dei veicoli

La Corte di Giustizia dell'Unione Europa con la sentenza nella causa C-383/19 Powiat Ostrowski/Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ha indicato un nuovo indirizzo su cui tutti gli stati membri dovranno ora a riflettere. La Corte ha evidenziato come "la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di un autoveicolo è obbligatoria quando il veicolo di cui trattasi è immatricolato in uno Stato membro e non è stato regolarmente ritirato dalla circolazione. Un tale obbligo non può essere escluso per il mero fatto che un veicolo immatricolato è, in un determinato momento, inidoneo a circolare a causa delle sue condizioni tecniche.
La Corte rileva che la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è, in linea di principio, obbligatoria per un veicolo immatricolato in uno Stato membro, che si trova su un terreno privato e che è destinato alla demolizione a causa della scelta del suo proprietario, anche quando tale veicolo non è, in un dato momento, idoneo a circolare a causa delle sue condizioni tecniche. Le condizioni tecniche di un veicolo possono variare nel tempo e il loro eventuale rispristino dipende da fattori soggettivi, come la volontà del proprietario o del detentore di effettuare o far effettuare le riparazioni necessarie e la disponibilità dei fondi necessari a tale scopo. Di conseguenza, se il mero fatto che un veicolo è, in un determinato momento, inidoneo a circolare fosse sufficiente a privarlo della sua qualità di veicolo e a sottrarlo all'obbligo di assicurazione, il carattere oggettivo di tale nozione di «veicolo» sarebbe rimesso in discussione.
La Corte inoltre dichiara che l'obbligo, in linea di principio, di assicurare un veicolo immatricolato in uno Stato membro, che si trova su un terreno privato e che è destinato alla demolizione per scelta del suo proprietario, anche qualora, in un determinato momento, sia inidoneo alla circolazione in ragione delle sue condizioni tecniche, s'impone, da un lato, al fine di assicurare la tutela delle vittime di incidenti stradali, dal momento che l'intervento dell'organismo di indennizzo dei danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non assicurato è previsto esclusivamente nei casi in cui la conclusione dell'assicurazione è obbligatoria. La Corte infine precisa che affinché un veicolo sia escluso dall'obbligo di assicurazione deve essere ufficialmente ritirato dalla circolazione, conformemente alle norme nazionali applicabili. Infatti, sebbene l'immatricolazione di un veicolo attesti, in linea di principio, la sua idoneità a circolare, e, quindi, ad essere utilizzato come mezzo di trasporto, un veicolo immatricolato può essere, in modo oggettivo, definitivamente inidoneo a circolare a causa delle sue cattive condizioni tecniche. La constatazione di tale inidoneità a circolare e quella della perdita della sua qualità di «veicolo» devono, tuttavia, essere effettuate in modo obiettivo.

Corte Di Giustizia Europea Uno Stato membro può rifiutare di riconoscere una patente di guida, semplicemente rinnovata in altro Stato membro, dopo aver vietato al titolare di guidare nel proprio territorio

La Corte di Giustizia Europea nelle sentenze nelle cause C-47/20 F. / Stadt Karlsruhe e C-56/20 AR / Stadt Pforzheim ricorda che il principio del riconoscimento reciproco si impone anche per quanto riguarda le patenti di guida rilasciate all'esito di un rinnovo, fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida. La Corte indica, a tal riguardo, che uno Stato membro può, a causa di un'infrazione commessa nel suo territorio, rifiutarsi di riconoscere la validità della patente e stabilire i requisiti che il titolare deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio. Per contro, qualora l'interessato si sia visto rilasciare nel suo Stato membro di residenza, dopo il decorso del periodo di divieto, una nuova patente di guida, il riconoscimento della validità di quest'ultima non può essere subordinato alla produzione di una perizia medico-psicologica. Infatti, in una situazione di questo tipo, l'inidoneità alla guida è stata sanata dalla verifica dell'idoneità effettuata da un altro Stato membro al momento del rilascio di tale nuova patente di guida, dato che lo Stato membro del rilascio è tenuto, in tale sede, a verificare se il candidato

soddisfi i requisiti minimi relativi all'idoneità fisica e mentale alla guida. Tuttavia, il mero rinnovo di una patente di guida delle categorie A e B non può essere assimilato al rilascio di una nuova patente di guida, in quanto la direttiva non obbliga gli Stati membri a procedere, al momento del rinnovo, ad una verifica del rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale alla guida.
Di conseguenza, lo Stato membro nel cui territorio il titolare di una patente di guida delle categorie A e B che sia stata unicamente oggetto di rinnovo intende circolare, dopo essere stato privato, a seguito di un'infrazione stradale commessa su detto territorio, del diritto di guidare un veicolo su quest'ultimo, può rifiutarsi di riconoscere la validità di tale patente qualora non siano soddisfatte le condizioni previste dal diritto nazionale per il recupero del diritto di guidare in tale territorio. In tal modo, può essere ridotto il rischio di incidenti stradali. Al titolare della patente di guida deve comunque essere consentito di fornire la prova che la sua idoneità alla guida è stata oggetto, al momento del rinnovo di tale patente, di un controllo che permetta di considerare che la sua inidoneità alla guida è stata revocata per effetto di tale rinnovo.
Per contro, nella sua odierna sentenza in un'altra causa, C-56/20, la Corte sottolinea che le iscrizioni che compaiono sulla patente di guida rientrano nella competenza esclusiva dello Stato membro di residenza normale del titolare. Pertanto, un altro Stato membro non può apporre sulla patente, il cui modello è armonizzato in formato tessera plastificata, una menzione recante il divieto di guidare nel suo territorio.

Massimario di Legittimità e di Merito

Circolazione stradale: sorpasso di veicoli fermi

Circolazione stradale
Corte di cassazione civile - sez. II – sentenza del 12 marzo 2021 n. 7088
Riferimenti normativi
D.lgs. 295/92 art. 148

Come si apprende dalla sentenza in oggetto, il fatto di causa scaturisce dal dettato normativo di cui all'art. 148 comma 11 che prevede : "*É vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonchè il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia",* nel caso di specie, il trasgressore aveva eseguito *"un superamento di veicoli in lento movimento a causa di una congestione della circolazione determinata da situazione ambientale dovuta a neve*".
Nella fase dibattimentale avanti al Giudice di Pace, il ricorrente eccepiva la carenza di un elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria, rappresentato dall'invasione, nel corso della manovra di sorpasso, della carreggiata destinata all'opposto senso di marcia dei veicoli.
I Giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto la censura fondata, pertanto, hanno così deciso e sentenziato:
" L'art. 148, comma 11, del codice della strada, sanziona la manovra di sorpasso dei veicoli fermi o in lento movimento a condizione che essa comporti l'invasione della carreggiata destinata al senso opposto di marcia (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2484 del 05/02/2007, Rv. 595852). È pertanto erronea l'affermazione contenuta a pag. 3 della sentenza impugnata, secondo cui l'A. A. non avrebbe provato "... l'allegata circostanza esimente dell'effettuazione del sorpasso a destra dei veicoli in lento movimento che lo precedevano, senza spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia", posto che la predetta circostanza non costituisce affatto una "esimente", bensì un elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria, il cui onere della prova è a carico dell'amministrazione.
Il giudice può sopperire all'eventuale inerzia processuale dell'amministrazione valutando i documenti già acquisiti agli atti del giudizio ovvero disponendo, anche d'ufficio, i mezzi di prova ritenuti necessari (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24691 del 08/10/2018, Rv. 650660 e Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 4898 del 11/03/2015, Rv. 635012), ma non può spingersi sino a presumere l'esistenza di elementi costitutivi non dimostrati dagli atti o dalle prove di cui anzidetto"
La decisione emessa è stata quella di accoglimento del ricorso.